Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 10 luglio — Numero 161

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 63; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » 120; » 80; » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0,80

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 18, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 847 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 246, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 14 agosto 1864, n. MCCCCXXI (p. s.), che approva la tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Trapani;

Vista la deliberazione 28 ottobre 1920 con la quale la Camera di commercio e industria stessa ha proposto di aumentare la tariffa predetta;

Sentito il Consiglio superiore del commercio, ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di Commercio e industria di Trapani è autorizzata ad elevare da L. 0,50 a L. 1 il diritto di segreteria per ogni pagina di atto o certificato da essa rilasciato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il guardasigilli:* LUIGI ROSSI.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 308 col quale la Camera di commercio e industria di Salerno è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui redditi provenienti da ogni forma di attività industriale e commerciale e che approva il regolamento relativo;

Viste le deliberazioni 11 luglio e 17 settembre 1921, colle quali la Camera predetta propone di elevare il massimo della aliquota della tassa medesima e di modificare il regolamento sopracitato per metterlo in armonia col nuovo sistema adottato dallo Stato nella applicazione dell'imposta di ricchezza mobile;

Sentito il parere del Consiglio Superiore del commercio, e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta che la Camera di commercio e industria di Salerno è autorizzata ad imporre sui redditi provenienti da ogni forma di attività industriale e commerciale esercitata nel proprio Distretto, non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 2 (due) per ogni cento di reddito netto.

Art. 2.

All'art. 5, n. 4° del regolamento per l'applicazione della tassa predetta, le parole « reddito imponibile tassato a ruolo » sono sostituite dalle seguenti « reddito netto di natura industriale e commerciale ».

Art. 3.

All'art. 18 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

« A quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme stabilite dalle leggi e regolamenti sulle imposte dirette e sulla riscossione di esse ».

Art. 4.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del citato decreto 29 marzo 1914, n. 308 e del regolamento ad esso allegato in quanto non modificato dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 8 maggio 1904, n. CCLXXIII (p. s.) che autorizza la Camera di commercio e industria di Benevento ad imporre una tassa sui redditi di natura commerciale e industriale nel suo Distretto camerale e che approva il regolamento relativo;

Visti i Regi decreti 5 agosto 1912, n. 945, e 28 aprile 1921, n. 753, che modificano il decreto predetto;

Vista la deliberazione della Camera stessa in data 22 dicembre 1920, colla quale la Camera stessa propone di modificare l'art. 3 del regolamento approvato col decreto predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e quello del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa della Camera di commercio e industria di Benevento è aggiunta la disposizione seguente: « Pure con accertamento diretto si accerteranno i redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale non accertati agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 6 dicembre 1921 e 23 febbraio 1922 dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Genova, relative all'aumento temporaneo del saggio dell'interesse sui prestiti contro pegno, del Monte medesimo;

Visti la legge 4 maggio 1898, n. 169, ed il regola-

mento per la sua applicazione approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il saggio dell'interesse sui prestiti contro pegni previsto dall'art. 41 del vigente statuto organico del Monte di Pietà di Genova è stabilito per tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, nella seguente misura:
6 0[0 per le sovvenzioni fino a L. 50;
8 0[0 per le sovvenzioni da L. 51 a L. 299;
10 0[0 per le sovvenzioni da L. 300 in più.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli · LUIGI ROSSI.

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 lettera *h*) e 44-45 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visti i Regi decreti 1° marzo 1896, n. LXXI (parte supplementare) e 2 agosto 1912, n. 925 autorizzanti la Camera di commercio e industria di Genova ad imporre una tassa annuale per la quotazione dei titoli di credito nel listino di quella Borsa;
Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria predetta in data 19 novembre 1919 e 30 dicembre 1920;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Genova è autorizzata ad imporre una tassa annuale per la quotazione dei titoli di credito nel listino di quella Borsa di commercio, giusta il seguente articolo.

Art. 2.

Le Società anonime i cui titoli sono quotati nel listino ufficiale della Borsa dovranno pagare una tassa annua fissa di L. 100 ed altra annua proporzionale di L. 25 per ogni milione o frazione di milione di capitale azionario delle Società a cui il titolo appartiene.

Art. 3.

Non sono soggetti al pagamento della tassa per la quotazione nel listino di Borsa i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 del regolamento per la esecuzione del Codice di commercio, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª) e quelli emessi dalle Provincie e dai Comuni.

Art. 4.

Il R. decreto 2 agosto 1912, n. 925 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 821;
Visti i Nostri decreti 27 maggio e 3 giugno 1920 coi quali venivano nominati per la prima volta i membri della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 61;
Ritenuto che, a termini dell'art. 12 del ricordato R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597, occorre provvedere alla rinnovazione della nomina dei componenti la detta seconda sezione;
Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque sono chiamati ai sensi del primo capoverso dell'art. 12 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597, i signori:
Lombardi gr. uff. prof. ing. Luigi, presidente del Consiglio superiore delle acque.
Girola comm. ing. Marcellino, capo divisione delle ferrovie dello Stato, membro della prima sezione.

Barone gr. uff. avv. Domenico, consigliere di Stato.

Di Pirro gr. uff. prof. Giovanni, direttore generale dell'Istituto superiore postale e telegrafico e telefonico.

Errera comm. ing. Luigi, capo divisione delle ferrovie dello Stato.

Maccaferri cav. uff. ing. Umberto, ispettore capo delle ferrovie dello Stato.

Del Buono comm. ing. Ulisse, presidente generale della Associazione elettrotecnica italiana.

Ferraris comm. prof. ing. Lorenzo.

Semenza gr. uff. ing. Guido.

Novi comm. ing. Michelangelo, capo divisione delle ferrovie dello Stato direttore dell'Ufficio speciale elettricità al Ministero dei lavori pubblici.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne assume le funzioni il gr. uff. avv. Barone Domenico.

Art. 2.

A termini del terz'ultimo capoverso dello stesso articolo 12, nei riguardi dell'applicazione del R. decreto-legge 28 marzo 1919, n. 454, sono chiamati a far parte della stessa seconda sezione i signori:

Enrici comm. Bartolomeo, delegato del Ministero del tesoro.

Ratto gr. uff. prof. Lorenzo, delegato del Ministero per l'agricoltura.

Civita comm. ing. Domenico.

Ricci cav. ing. Leandro.

Art. 3.

A termini del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 821, e per quanto interessa la elettrificazione delle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, sono chiamati a far parte della seconda sezione i signori:

Allemand gr. uff. avv. Filippo, ispettore generale Ufficio speciale ferrovie e tramvie.

Casinelli gr. uff. ing. Luigi, ispettore capo Ufficio speciale ferrovie.

Tajani comm. prof. ing. Filippo presidente della Federazione dei trasporti.

Grismayer comm. prof. ing. Egisto.

Soleri gr. uff. prof. ing. Elvio.

Art. 4.

Il Comitato permanente istituito a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 61 è costituito dai signori:

Lombardi gr. uff. prof. ing. Luigi, presidente.

Barone gr. uff. avv. Domenico.

Girola comm. ing. Marcellino.

Civita comm. ing. Domenico.

Grismayer comm. ing. Egisto.

Novi comm. ing. Michelangelo.

Art. 5.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Trequanda, Chiusi, Premilcuore e San Giorgio a Cremano.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Trequanda, Chiusi, Premilcuore e San Giorgio a Cremano non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Trequanda, Chiusi, Premilcuore e San Giorgio a Cremano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M il Re, in udienza del 1° giugno 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prato (Firenze)

SIRE!

In seguito agli avvenimenti verificatisi nel gennaio scorso a Prato il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni, sicchè il prefetto dovette nominare un suo commissario per provvedere alle più urgenti necessità della civica azienda.

Avendo successivamente 27 consiglieri rinunziato del pari al mandato e poichè un altro consigliere è deceduto, la rappresentanza comunale composta di 40 membri ha perduto oltre i due terzi dei suoi componenti.

Non essendo opportuno per ragioni d'ordine pubblico indire, per ora, le elezioni per la rinnovazione dell'Amministrazione mentre è urgente conferire allo straordinario amministratore più precisi ed ampi poteri per la sistemazione dell'azienda e specialmente per l'assetto delle finanze comunali, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del commissario prefettizio in Regio.

Al che provvede, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 aprile corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Prato, in provincia di Firenze, è sciolto

Art. 2

Il signor Oriolo cav. dott. Giovanni, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 1° giugno 1922

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 35 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le acque minerali;

DECRETA:

La tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi sulle acque minerali, di cui agli articoli 5, 6 e 15 del cennato regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, approvata con decreto Ministeriale 13 maggio 1921 è modificata:

1. Alla lettera *A*, parte II, nel senso che: sono autorizzati incondizionatamente alle analisi chimiche:

i laboratori di chimica generale, chimica farmaceutica e chimica fisica, chimica analitica, chimica applicata, chimica tecnologica ed elettrochimica, delle Regie Università degli studi, dei Regi Istituti di studi superiori e politecnici e delle Università libere;

nonchè i laboratori di chimica delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni chimico-agrarie.

2. Alla lettera *B*, colonna 1, nel senso che fra i laboratori autorizzati condizionatamente alle analisi batteriologiche è aggiunto il laboratorio batteriologico consorziale di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 3 luglio 1922.

Pel ministro
CASERTANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1920;

Sentiti gli Istituti di emissione;

DETERMINA:

A partire dal giorno 11 luglio 1922. la ragione normale dello sconto e l'interesse sulle anticipazioni. presso gli Istituti di emissione, sono ridotti dal sei al cinque e mezzo per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 luglio 1922.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale 20 giugno 1922, col quale è bandito il concorso a 4 assegni di perfezionamento all'interno, pel 1922-923, e il decreto Ministeriale di pari data, col quale è bandito il concorso a 5 assegni di perfezionamento all'estero, per detto anno accademico;

Riconosciuta la convenienza di ammettere a detti concorsi i cittadini delle nuove Provincie del Regno, che conseguirono la laurea in Università estere;

Decreta:

Ai concorsi per assegni di perfezionamento all'interno e all'estero, banditi con decreti Ministeriali 20 giugno 1922, possono partecipare gli appartenenti alle nuove Provincie del Regno, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, anche se laureati da non oltre quattro anni alla data del 20 giugno 1922 – in Istituti esteri di istruzione superiore.

Roma, 5 luglio 1922.

Il ministro
ANILE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920, e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa a termini dell'articolo 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'articolo 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, e del decreto ministeriale 31 dicembre 1915 alla Ditta Ernesto Brichetto, con sede in Genova, piazza De Marini, n. 19, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra;

Considerato che la medesima ditta Ernesto Brichetto non ha richiesto, entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della

detta autorizzazione ed ha, anzi, dichiarato di non volerne più usufruire per il futuro;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla ditta Ernesto Brichetto con sede in Genova, Piazza De Marini, n. 19, a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n 1167, dell'articolo 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento dei rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, cessa di avere effetto con la data del presente decreto.

Roma, 23 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ed il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1915, 31 dicembre 1915, 30 novembre 1920 e 31 gennaio 1922;

Vista l'autorizzazione concessa a termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, alla Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri «Italia», con sede in Genova, piazza Scuole Pie, 10-B, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra;

Considerato che la medesima Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri «Italia» non ha richiesto, entro il termine previsto dall'art. 16 delle norme approvate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, conferma della detta autorizzazione ed ha, anzi, dichiarato di non volerne più usufruire per il futuro;

DECRETA:

L'autorizzazione concessa alla Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri «Italia» con sede in Genova, Piazza Scuole Pie, n. 10-B a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1915 e del decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra cessa di avere effetto con la data del presente decreto.

Roma, 3 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente

Decreto Presidenziale 25 marzo 1922:

A datare dal 1° aprile 1922 lo stipendio di diritto dell'usciere Guglielmotti Alessandro è aumentato da L. 2400 a L. 2600 e dalla stessa data lo stipendio di fatto di L. 2760, di cui continua ad essere in godimento, rimane costituito dalle L. 2600 di diritto e da un assegno personale di L. 1[illegible]0 annue.

Con R. decreto del 31 marzo 1922:

I seguenti magistrati, impiegati e agenti subalterni sono esonerati dal servizio per motivi di salute a decorrere dal 1° aprile 1922:

Referendari.

Savio gr. uff. dott. Giorgio — Coppi gr. uff. dott. Arturo, col titolo di segretario generale — Castellini gr. uff. dott. Giovanni — Leseu gr. uff. prof. Aristide — Caputi gr. uff. dottor Francesco — Ferreri gr. uff. Enrico — Cajani gr uff. dott. Vincenzo — Maghelli gr. uff. dott. Savino — Vicario comm Saverio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 7 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	80 68	Dinari	
Londra	101 03	Corone jugoslave	
Svizzera	433 —	Belgio	170 25
Spagna	352 50	Olanda	—
Berlino	4 73	Pesos oro	—
Vienna	0 115	Pesos carta	—
Praga	44 —	New York	22 835

Oro 440 61

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 365	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 45	—

Corso medio dei cambi
del giorno 8 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	78 46	Dinari	
Londra	99 92	Corone jugoslave	
Svizzera	431 55	Belgio	168 41
Spagna	348 —	Olanda	8 70
Berlino	4 40	Pesos oro	18 3[illegible]
Vienna	0 105	Pesos carta	8 0[illegible]
Praga	47 50	New York	22 5[illegible]

Oro 431 53

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto 1906	0 71	
3.50 % netto 1902		
3 % lordo	—	
5 % netto	77 35	

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 43). **3ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
3,50 0/0 ex 5 0/0 »	1[illegible]133 già 767137 145897 già 57[illegible]12	17 50 già 25 — 87 50 già 125	Jourdan Rosa fu Emilio, minore, amm. da sua madre Giuseppina Ganthi r. com. a Torino, con usufrutto a Ganthi r. Giuseppina fu Enrico, vedova di Emilio Jourdan	Jourdan *Elisabetta-Giovanna-Rosa*, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	120064	160 —	Fanini Luigi fu Sante, dom. a S. Michele Extra (Verona)	Fanini Luigi fu Sante, *minore, sotto la patria potestà della madre Pagancriso Anna fu Luigi, ved.* di **Fanini Sante,** dom. come contro
»	120065	50 —	Fanini Augusto fu Sante dom. a S. Michele Extra (Verona)	Fanini Augusto fu Sante, ***minore,*** **ecc.,** come la precedente
3.50 0/0	214228	280	Riva-Rocci *Scipione* di Pietro, dom. in Almese (Torino)	Riva-Rocci *Ottavio-Scipione* di Pietro, dom. in Almese (Torino)
»	347354	490		
»	349579	700 —		
»	370266	280		
»	428157	1050 —		
»	596101	245 —		
»	563437	1750 —	Boschiassi Serafina fu Vincenzo moglie di Riva-Rocci Scipione, dom. a Varese	Boschiassi Serafina fu Vincenzo, **moglie** di Riva-Rocci *Ottavio-Scipione*, **dom. a** Varese
Cons. 5 0/0	165838	585 —	Orsetti *Gilda* e Gino di Antonio, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gavardo (Brescia), vincolata	Orsetti *Elda* e Gino di Antonio, **minori,** ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 giugno 1922.

Il Direttore generale: **GARBAZZI.**

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 38)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data della ricevuta: 15 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Ardau Battista fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 — consolidato 3 %, — Decorrenza 1° ottobre 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1018 — Data della ricevuta: 28 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Coltelli Daniele fu Nicola — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita: prestito nazionale 5 % — Capitale L. 1000 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 giugno 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Pisa, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di fisica, chimica ed elettrotecnica,

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale, o laurea in fisica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 22 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.